

Schema

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI UDINE, IN QUALITÀ DI ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE N. 4.5 DELL'UDINESE, E IL CENTRO CARITAS DELL'ARCIDIOSI DI UDINE ONLUS E PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO SOCIALE A BASSA SOGLIA A BENEFICIO DELLE PERSONE SENZA DIMORA E/O IN CONDIZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ'.

Con la presente scrittura, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti:

- Comune di Udine, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese rappresentato da _____, nato a _____, il _____, nella sua qualità di _____, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale in Udine, Via Lionello, n. 1 (C.F. e P. IVA n. 00168650307);

- Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine onlus, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, nella sua qualità di _____, domiciliato per la carica presso la Sede della Cooperativa sita Udine (UD), via Treppo n. 3 (C.F. e P. IVA 94015330304);

PREMESSO che:

- la L.R. 31.03.2006 n. 6, "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e la L. 8.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", assegnano ai Comuni, anche in forma associata, in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, compiti di programmazione ed organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, necessari a garantire alle persone diritti di cittadinanza sociale, qualità di vita, pari opportunità, non discriminazione, che possano ridurre le condizioni di bisogno e/o disagio individuale e familiare, di esclusione ed emarginazione, causate da difficoltà sociali, relazionali, socio-economiche;

- detta legislazione prevede che gli Enti locali realizzino il sistema integrato anche con il concorso dei soggetti del terzo settore, della cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale, del volontariato, di altri soggetti privati quali parte attiva della rete territoriale di risorse che possano consentire interventi di tutela e sostegno di persone in condizione di fragilità sociale;

- con determinazione dirigenziale n. cron. 3931, adottata il 16/11/2016 ed esecutiva il 17/11/2016, è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata per l'affidamento di un servizio sociale a bassa soglia a beneficio di persone senza dimora e/o in condizione di grave marginalità per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2018;

- a seguito dell'indizione di detta procedura ed in ottemperanza alla normativa vigente, questo Ente Gestore ha individuato, quale soggetto aggiudicatario, il Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine onlus, sito a Udine, via Treppo n. 3 (C.F. e P. IVA 94015330304);

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito alla procedura negoziata in parola il CIG ZAD1BF0104;

- il Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine onlus ha trasmesso con nota ricevuta in data _____, PG/E _____ del _____:

1. Copia della Polizza assicurativa _____;

2. Cauzione definitiva _____;

- il Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine onlus ha trasmesso con nota assunta al PG/E _____ del _____ il piano di esecuzione del servizio relativo al primo semestre 2017 in uno con il vademecum per gli operatori, l'elenco nominativo di tutto il personale che opererà per la realizzazione delle attività

oggetto della presente Convenzione, compreso il personale incaricato di intervenire per le sostituzioni temporanee dei “titolari”, in uno con una dichiarazione firmata dal legale rappresentante di Caritas attestante:

- il possesso, per tutti gli operatori impiegati per lo svolgimento del servizio, dei requisiti previsti dall’art. 5 della presente Convenzione ed il curriculum vitae del personale impiegato;
- la formazione e le precedenti esperienze lavorative per le quali dovrà essere chiaramente riportata, per ciascuna esperienza lavorativa, il tipo di attività, i beneficiari e il periodo di svolgimento nonché la copia del contratto individuale di lavoro stipulato tra Caritas e il lavoratore;

- la Convenzione Istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese, all’art. 4, comma 1, prevede che il Servizio Sociale dei Comuni garantisca la realizzazione e la gestione di quegli interventi, servizi e attività che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia assegna all’Ambito, anche mediante l’erogazione di finanziamenti pubblici;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente Convenzione tra il Comune di Udine, in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese (da qui in avanti, “Ambito”) e il Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine onlus, sito a Udine, via Treppo n. 3 – C.F. e P. IVA 94015330304, (da qui in avanti, “Caritas”), ha per oggetto la realizzazione di un servizio consistente in prestazioni di servizio sociale a bassa soglia a beneficio delle persone senza dimora e/o in condizione di grave marginalità e povertà.

2. Per “servizio sociale a bassa soglia” si intende un insieme di interventi indirizzati a persone adulte in situazione di estrema difficoltà e caratterizzati:

- a) dal massimo livello di accessibilità, essendo la maggiore età, di norma, l'unico requisito richiesto per accedere a un servizio/intervento di bassa soglia;
- b) da un rapporto informale tra operatori e utenti;
- c) da un lavoro di rete tra il servizio a bassa soglia e i servizi sociali e sanitari.

ART. 2 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto della presente Convenzione persegue la finalità di potenziare i servizi e gli interventi a “bassa soglia” diurni e notturni per rispondere in modo più adeguato ed efficace alle esigenze di persone appartenenti alle fasce più emarginate della popolazione.

ART. 3 – DESTINATARI DELL’INTERVENTO

1. I destinatari degli interventi del servizio di cui alla presente Convenzione sono i cittadini, italiani o stranieri legalmente soggiornanti o temporaneamente presenti nel territorio dell’Ambito (comprendente i Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine), che si trovino senza dimora e/o in condizione di grave marginalità, per i quali non sia ancora intervenuta alcuna presa in carico da parte dei servizi preposti, caratterizzata dall’adozione di un progetto individualizzato di affiancamento della condizione di marginalità pienamente condiviso dall’interessato.

2. Nelle persone senza dimora e/o in condizione di grave marginalità si rileva la presenza in tutto o in parte delle seguenti caratteristiche:

- a) presenza contemporanea di bisogni e problemi diversi, tali da definire un disagio complesso a carattere multi dimensionale;

- b) progressività del processo di esclusione sociale dovuta all'interazione e al consolidamento dei fattori di disagio attraverso un meccanismo che si autoalimenta e che cronicizza tale condizione rendendo la persona non più in grado di contrastare validamente tale processo;
- c) difficoltà nel trovare accoglienza e risposte appropriate nei servizi istituzionali;
- d) difficoltà per la persona a strutturare e mantenere relazioni significative, a volte dovute anche all'assenza di reti affettive e familiari.

ART. 4 – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Per l'espletamento del servizio affidato, la Ditta appaltatrice dovrà prevedere, indicativamente, la realizzazione delle seguenti attività:

- a) interventi notturni:
 - i. mappatura e monitoraggio della situazione mediante l'acquisizione e la sistematizzazione di informazioni relative alle persone senza dimora e in condizione di grave marginalità presenti nel territorio dell'Ambito;
 - ii. contatto nei luoghi di frequenza abituale;
 - iii. sviluppo della conoscenza delle persone contattate e dei loro bisogni prioritari;
 - iv. primo affiancamento finalizzato a stabilire una relazione di fiducia;
- b) interventi diurni:
 - i. informazione, orientamento ed eventuale successivo accompagnamento ai servizi istituzionali e/o del privato sociale presenti sul territorio;
 - ii. affiancamento educativo della persona finalizzato all'accettazione di una presa in carico integrata da parte dei servizi del territorio, nel rispetto della dignità e delle scelte individuali della persona stessa.

2. Caritas dovrà realizzare gli interventi di cui al comma 1, lettere a), di norma, mediante uscite che si svolgeranno più volte alla settimana (non meno di 2, non più di 5) della durata indicativa di due ore ciascuna, prevalentemente nella fascia oraria compresa tra le ore 19.00 e le ore 23.00.

Gli interventi in fascia oraria diurna saranno complementari a quelli realizzati in fascia oraria notturna e saranno finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, lettera b).

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è previsto un servizio con un monte ore settimanale complessivo compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 20 ore.

4. Caritas dovrà realizzare gli interventi di cui al presente articolo in stretto coordinamento con il Servizio Sociale dei Comuni e con i servizi territoriali (pubblici e/o del privato sociale) operanti a beneficio dei destinatari di cui all'art. 3 della presente Convenzione. In particolare, Caritas dovrà garantire la partecipazione ad una riunione organizzata con cadenza almeno mensile dalla persona referente per l'area sociale di cui all'art. 8, c. 1 lett. b), al fine di conoscere la mappatura di eventuali situazioni nuove, monitorare quelle già conosciute, valutare eventuali azioni/strategie per la presa in carico.

ART. 5 – REQUISITI DEL PERSONALE

1. Caritas metterà a disposizione uno staff di operatori in numero congruo allo svolgimento delle attività notturne e diurne previste dalla presente Convenzione. Tra di essi, dovrà essere individuato un coordinatore con funzioni di raccordo con l'Ambito.

2. Il personale sopra specificato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di scuola media superiore;
 - b) esperienza di lavoro di almeno 6 mesi negli ultimi quattro anni (dal 01/11/2012 al 31/10/2016) con persone che si trovino senza dimora e/o in situazione di grave marginalità;
 - c) formazione di almeno 35 ore nell'ultimo triennio (dal 01/11/2013 al 31/10/2016).
3. Caritas provvederà alla immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello ritenuto dalla stazione appaltante non idoneo allo svolgimento del servizio, fermo restando il possesso, in capo ai sostituti, dei requisiti minimi previsti dalla presente Convenzione.
4. Caritas dovrà dare immediata comunicazione dell'intervenuta sostituzione all'Ambito, fornendo i dati relativi al sostituto.
5. Il personale impiegato per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione dovrà essere fornito di cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione del soggetto concorrente ed il nominativo del dipendente (nome e cognome).
6. Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 14, c. 6, è consentito l'impiego di eventuale personale volontario.

ART. 6 – DURATA

1. Il servizio di cui alla presente Convenzione dovrà essere eseguito nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018.

ART. 7 – ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

1. Caritas, nel corso del servizio oggetto della presente Convenzione, è tenuto a:
 - a) provvedere alle sostituzioni del personale assente e, in caso di dimissioni, del personale uscente entro i termini e con le modalità stabilite nell'art. 5;
 - b) aggiornare tempestivamente l'elenco nominativo del personale con l'inserimento dei nuovi operatori, per i quali dovrà essere prodotta la prevista documentazione di entrata in servizio;
 - c) redigere, con cadenza mensile, una relazione all'Ambito, che comprenda il numero di beneficiari coinvolti, distinti per situazione giuridica e per nazionalità, e la descrizione delle diverse attività con specifico riferimento a quelle indicate all'art. 4 della presente Convenzione;
 - d) eseguire il servizio nel rispetto del piano di esecuzione, presentato dalla stessa ditta;
 - e) presentare un nuovo piano di esecuzione del servizio all'inizio di ognuno dei tre semestri successivi;
 - f) partecipare agli incontri trimestrali organizzati dalla stazione appaltante per la verifica e la valutazione dell'andamento del servizio.

ART. 8 – ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO DELL'AMBITO

1. L'Ambito provvederà a:
 - a) promuovere e favorire il massimo coordinamento tra le attività del Servizio Sociale dei Comuni e il servizio oggetto d'appalto: a tal fine il responsabile del SSC e i suoi delegati si raccorderanno principalmente con il coordinatore dello staff di operatori di cui all'art. 5 della presente Convenzione;
 - b) fornire a Caritas i nominativi della persona referente per l'area amministrativa, della persona referente per l'area sociale e degli eventuali sostituti, con i relativi recapiti;
 - c) organizzare, prima dell'avvio del servizio, un primo incontro di coordinamento con Caritas e

successivamente un incontro di verifica e valutazione dell'andamento del servizio al termine di ognuno degli 8 trimestri del periodo di durata dell'appalto;

- d) convocare ulteriori incontri di coordinamento e verifica in caso di necessità.

ART. 9 – COMPENSO

1. Il compenso per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione è quantificato in complessivi € 35.710,00.= (ogni onere incluso).
2. Il compenso di cui al comma 1 potrà essere modificato sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del centro di costo nella cui competenza rientra la gestione del rapporto contrattuale di cui trattasi.

ART. 10 – NATURA DEL RAPPORTO

1. Le attività oggetto della presente Convenzione vengono rese a regime d'appalto, con assunzione da parte di Caritas del rischio d'impresa e dell'obbligo di dare esatta e completa esecuzione alle stesse, mediante l'impiego di idoneo personale educativo e operativo e di adeguate risorse tecniche ed organizzative.
2. Il Responsabile dell'Ambito si accerterà, sia direttamente sia attraverso i referenti di cui all'art. 8, che le attività siano eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali e che la finalità di cui all'art. 2 sia perseguita in modo efficace e adeguato rispetto agli indirizzi di politica sociale dell'Ambito.

ART. 11 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni oggetto del servizio potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Ambito, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che Caritas possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440 del 18/11/1923, o possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Resta inteso che, nell'eventualità che l'Ambito richieda di aumentare le prestazioni oggetto del servizio, vige ogni disposizione della presente Convenzione.

ART. 12 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo spettante a Caritas verrà corrisposto in rate mensili posticipate, su presentazione di regolare fattura e/o nota d'addebito, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'importo liquidato a titolo di corrispettivo dovrà fare riferimento alle attività effettivamente svolte e alle prestazioni effettivamente eseguite dal soggetto esecutore. Secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
2. La fattura e/o nota di addebito dovrà:
 - a) essere intestata al Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese – via Gorghi, 16 – 33100 Udine, C.F. / P. IVA 00168650307;
 - b) indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN e/o numero conto corrente postale – codice IBAN, dedicati ai sensi della L. 136/2010);
 - c) riportare la data di scadenza; in mancanza della scadenza o nel caso di scadenza inferiore ai 30

giorni dal ricevimento, verrà attribuita d'ufficio, a norma di legge, la scadenza "30 giorni data protocollo";

- d) il codice identificativo di gara (CIG);
- e) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio (data e numero cronologico).

In mancanza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed e), le fatture/note di addebito saranno restituite al mittente.

Si ricorda che l'operatore economico è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, che adotta il "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", ove ne sia soggetto.

3. Il pagamento della fattura/nota di addebito riscontrata regolare e conforme alle prestazioni effettuate verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture rispetto al termine sopra specificato, in espressa deroga all'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, verranno riconosciuti al soggetto affidatario interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 C.C.

4. La liquidazione della fattura/nota di addebito potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti al soggetto affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l'Ambito di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Ambito, dopo aver sentito il soggetto affidatario stesso;

- Caritas non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, ovvero con altri obblighi connessi all'osservanza delle norme in materia di lavoro, secondo quanto precisato all'art. 14, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata all'Ambito per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 3.

ART. 13 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. Caritas è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. 136/2010.

ART. 14 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. Il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e il soggetto appaltatore è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora l'Ambito sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.

2. Caritas si obbliga in particolare:

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;

- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l'aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare.

3. Caritas dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Ambito, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.

4. Caritas solleva l'Ambito da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.

5. In caso di accertata inottemperanza da parte di Caritas degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità del trattamento retributivo e contributivo del personale impiegato nel servizio, con esonero da qualsiasi responsabilità per l'Ambito in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà per l'Ambito di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 21.

6. L'impiego di eventuali volontari nel servizio è ammesso alle seguenti condizioni:

- che l'apporto degli stessi sia diretto ad integrare e migliorare le attività e le iniziative previste dalla presente Convenzione, senza assumere carattere sostitutivo dell'impiego del personale dipendente addetto alle attività ed iniziative medesime;
- che i volontari risultino esentati da vincoli ed obblighi di prestazione lavorativa;
- che i volontari siano comunque coperti sotto il profilo assicurativo mediante estensione agli stessi delle polizze assicurative di cui all'art. 15 della presente Convenzione;
- che i volontari siano assimilati ai lavoratori impiegati nel servizio ai fini dell'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

ART. 15 – DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Caritas risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al servizio prestato dal suo personale (compresi eventuali volontari) nel corso dell'espletamento dell'appalto ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Ambito, agli utenti, a terzi e a cose.

2. L'Ambito sarà esonerato da ogni responsabilità per danni che dovessero accadere al personale di Caritas ed agli utenti durante l'esecuzione del servizio.

3. A tal fine Caritas si obbliga a stipulare (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di:

- responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Ambito) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa od eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 500.000,00.= "unico" per sinistro senza alcun sottolimito di risarcimento e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a danni arrecati a terzi (inclusi gli utenti del servizio) causati da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'aggiudicatario si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia

non inferiore a € 1.000.000,00.= per sinistro e per persona e prevedere, tra le altre condizioni, l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

4. In alternativa alle polizze di cui sopra, Caritas potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT-RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente per quelle specifiche e produrre una appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di appalto, contenente la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri, né limiti al massimale annuo per danni.

5. L'esistenza delle polizze di cui ai commi precedenti non libera Caritas dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Caritas sarà comunque totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Ambito che di terzi, sia durante l'espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.

6. Copia delle polizze assicurative specifiche (o delle appendici di polizza) dovrà essere consegnata all'Ambito prima della stipula del contratto e comunque non oltre il giorno di avvio del servizio. In caso di mancata consegna della documentazione assicurativa di cui sopra, l'Ambito potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione definitiva.

ART. 16 – RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Il personale impiegato per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessaria.

2. Il personale impiegato per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione dovrà osservare il segreto e la riservatezza su tutto quanto dovesse venire a conoscenza in occasione dell'attività espletata, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall'Ambito.

3. Si estendono a Caritas e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013. L'Ambito, in esecuzione dell'art. 17 del DPR 62/2013, trasmetterà all'aggiudicatario copia del predetto Codice.

4. Si estendono a Caritas e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le previsioni del "Codice di comportamento del Comune di Udine", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2014, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Udine e disponibile al seguente indirizzo:

http://www.comune.udine.gov.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti/organizzazione/codice_comportamento.pdf

5. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. Caritas e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Udine e disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.comune.udine.gov.it/files/amministrazione_trasparente/altri_contenuti/allegati/piano_prevenzione_corruzione_2016-2018.pdf

ART. 17 – VERIFICHE, CONTROLLI E REFERENTI

1. I referenti dell'Ambito, di cui all'art. 8, potranno in ogni momento effettuare verifiche e controlli

sull'operato di Caritas.

2. Nel corso di svolgimento del servizio potranno essere effettuati controlli periodici da parte dei preposti uffici della stazione appaltante per verificare la corretta esecuzione dell'appalto. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati per iscritto dall'Ambito.

3. Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte del soggetto aggiudicatario comporterà la sospensione dei pagamenti, nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto agli artt. 19 e 20 in materia di inadempimenti, penali e risoluzione del contratto.

ART. 18– INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'AMBITO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

1. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva, acquisito ai sensi dell'art. 12, c. 1, segnali un'inadempienza contributiva relativa alle attività di cui alla presente Convenzione, l'Ambito tratterà dalla liquidazione delle note di addebito l'importo corrispondente all'inadempienza.

2. L'Ambito provvederà direttamente al pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva.

3. In ogni caso l'Ambito, prima di procedere ai sensi del precedente c. 2, è tenuto a comunicare agli enti previdenziali e assicurativi l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore e quindi a Caritas, al fine di consentire l'eventuale rimodulazione di quanto dovuto, ove altra amministrazione abbia in parte colmato i debiti risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ART. 19 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'AMBITO IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

1. Qualora l'Ambito riscontri un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nella realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, invita per iscritto Caritas a provvedere al pagamento delle stesse entro i successivi quindici giorni.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente c. 1, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'Ambito ha la possibilità di pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute a Caritas.

3. Nel caso di cui al precedente c. 2, l'Ambito ha l'onere di ottenere, a comprova dell'avvenuto pagamento, quietanza sottoscritta dai lavoratori.

4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al c. 1 del presente articolo, l'Ambito provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 20 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dalla presente Convenzione, l'Ambito provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R, fax o posta elettronica certificata, invitando Caritas ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dalla presente Convenzione e a presentare, se ritenuto, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

2. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Ambito casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Ambito si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio

arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Ambito stesso, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- ritardo nell'avvio del servizio o di alcune sue parti o azioni: penale di importo pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 7 giorni; oltre i 7 giorni di ritardo si configura l'ipotesi del mancato avvio del servizio che è causa di risoluzione del contratto;
- mancata sostituzione del personale assente: penale di importo pari a € 200,00 al giorno;
- sostituzione del personale con operatore che non possiede i requisiti indicati nella presente Convenzione: penale di importo pari a € 200,00 per ogni giornata;
- difformità gravi nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto dalla stessa ditta nel piano semestrale di esecuzione del servizio: penale di importo compreso fra un minimo di € 200,00 e un massimo di € 1.000,00;
- mancata consegna della relazione mensile di cui all'art. 7: penale di importo pari a € 50,00.

4. Per casi di inadempimento contrattuale non compresi tra quelli qui elencati, desumibili direttamente o indirettamente dal contratto e relativi allegati, l'Ambito si riserva la facoltà di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 e un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento, delle sue conseguenze e del suo ripetersi.

5. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sul corrispettivo da pagare per le fatture/note di addebito emesse, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o inadempimento.

6. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del soggetto appaltatore, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato a Caritas mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.

7. In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio l'Ambito potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico di Caritas inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

8. L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi con lettera raccomandata A.R., o telegramma, o fax, o posta elettronica certificata.

9. Qualora Caritas non faccia pervenire all'Ambito le proprie controdeduzioni, ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ambito, quest'ultimo potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite, a spese e carico del soggetto inadempiente.

10. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi e ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Ambito si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 21, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La risoluzione del contratto è dichiarata previa diffida ad adempiere da trasmettere con raccomandata A.R. e, in tal caso, l'Ambito, ponendo a carico di Caritas, tutti i maggiori oneri derivanti,

potrà affidare il servizio oggetto dell'appalto al soggetto concorrente classificatosi nella posizione immediatamente successiva a quella dell'aggiudicatario, oppure ripetere la gara stessa. Caritas non potrà opporre alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

2. In aggiunta a quanto sopra ed a quanto specificatamente previsto dalla presente Convenzione, l'Ambito potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali (compresa la mancata realizzazione delle attività previste);
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte del soggetto appaltatore del servizio oggetto della presente Convenzione, non dipendente da causa di forza maggiore;
- mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto;
- divulgazione di informazioni inerenti i contenuti delle attività in violazione dell'art. 30 della presente Convenzione;
- cessione del contratto o subappalto;
- mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto;
- mancato avvio del servizio alla scadenza fissata dalla stazione appaltante;
- violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'art. 16.

3. In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, Caritas incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Ambito, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 22 – RECESSO

1. L'Ambito si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni da notificarsi con lettera raccomandata A/R, qualora venissero meno, in tutto o in parte, le esigenze oggetto dell'appalto o comunque per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

2. In caso di recesso, si applicherà, per quanto compatibile, l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 23– DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

1. L'Ambito potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione qualora, entro il secondo giorno successivo all'avvio del servizio, Caritas non si ponga in regola con gli adempimenti relativi alle polizze assicurative e alla cauzione definitiva, riservandosi in tali casi l'Ambito di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 24 – CONSEGNA DEL SERVIZIO

1. L'Ambito comunicherà a Caritas il luogo, il giorno, l'ora in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora Caritas non si presentasse, senza motivo ritenuto giustificato dall'Ambito, il giorno stabilito per ricevere la consegna, l'Ambito avrà senz'altro diritto di risolvere il contratto ed incamerare la garanzia versata, nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato. L'Ambito avrà parimenti diritto di disporre la decadenza dall'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria presentata nel caso in cui sia stata disposta l'esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni che l'Amministrazione abbia patito.

2. La consegna del servizio risulterà dal processo verbale esteso in contraddittorio con Caritas; dal

predetto giorno ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente su Caritas.

3. Non appena intervenuta la consegna, è obbligo di Caritas iniziare le prestazioni immediatamente. Qualora ciò non accada a Caritas verranno applicate le penali di cui all'art. 20. Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato da Caritas nel termine ultimo di 7 giorni dalla consegna, l'Ambito potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata a Caritas, procedendo contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI, VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

1. Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, nonché la cessione dei crediti, a pena di nullità.

2. Si applica l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto.

ART. 26 – SUBAPPALTO

1. E' vietato il subappalto del servizio.

ART. 27 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA

1. Caritas si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto. In tal caso, fermo restando quanto previsto dalla presente Convenzione per la polizza assicurativa, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti al soggetto aggiudicatario, purché quest'ultimo abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista.

ART. 28 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

ART. 29 – FORME DI CONSULTAZIONE

1. L'Ambito può, in qualsiasi momento, convocare Caritas per il monitoraggio dell'andamento dell'attività oggetto della presente Convenzione, al fine di informare l'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale.

2. I Comuni dell'Ambito, su iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere incontri all'Ambito per le finalità di cui al comma precedente.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Ambito è autorizzato ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/03 a trattare i dati forniti da Caritas ai soli fini dell'aggiudicazione del servizio.

2. Caritas gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. medesimo tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati ritenuti errati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

3. Caritas si impegna ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi informativi forniti dall'Ambito.

4. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del servizio interessato.

ART. 31 – RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

1. E' fatto divieto a Caritas di fornire agli organi di informazione (stampa, radio, TV, etc.) qualsiasi notizia attinente le attività oggetto della presente Convenzione se non preventivamente autorizzata dell'Ambito.

ART. 32 – TRASFERIMENTO DELL'APPALTO AL NUOVO ENTE GESTORE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI

1. La titolarità dell'appalto in oggetto viene trasferita al nuovo ente gestore del sistema locale dei Servizi Sociali di cui all'art. 10 della L.R. 6/2006, ai sensi della L.R. 26/2014 e ss.mm.ii.

ART. 33 – CONTROVERSIE

1. Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione della presente Convenzione e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.

2. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 34 – SPESE

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico di Caritas nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

ART. 35 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni e quelle previste dal vigente Regolamento Comunale dei contratti.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FILIPPO TOSCANO

CODICE FISCALE: TSCFPP55R06H224U

DATA FIRMA: 30/12/2016 11:57:18

IMPRONTA: 900D37FEB02B14BFAC157F57423A297AD3FFFB1E7373AA7F69A57266F28F6CC7
D3FFFB1E7373AA7F69A57266F28F6CC7288D6C1473F3F29A8A7082813CE6583A
288D6C1473F3F29A8A7082813CE6583AF92254104D606795508FBF6AD70CEF6F
F92254104D606795508FBF6AD70CEF6F24826CAE5D541F0596962715660D8EBE